

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1876

« L'onorevole Antonio Mordini, per il collegio di Correggio;

« L'onorevole Alfredo Baccarini, per il collegio di Sant'Arcangelo. »

Do atto alla Giunta delle elezioni della presentazione di questo verbale.

L'ordine del giorno reca la verifica di poteri.

Si dà lettura della relazione della Giunta sulle operazioni elettorali del 1° collegio di Livorno.

MASSARI, segretario. (Legge)

« 1° Collegio di Livorno.

« La Giunta,

» Visti gli atti della elezione di ballottaggio che, in esecuzione ad una deliberazione della Camera, ebbe luogo nel 1° collegio di Livorno il 26 maggio 1876 fra i due candidati conte Pietro Bastogi ed ingegnere Carlo Meyer;

« Visto che il conte Pietro Bastogi ottenne 630 voti, cioè 10 più del suo competitore, e che venne perciò proclamato come deputato eletto dal collegio;

« Visto che quattro schede contrastate si valutarono dall'ufficio elettorale a favore del candidato signor ingegnere Meyer, e che qualunque giudizio si pronunziasse sulle medesime lascierebbe intatto il risultamento finale del ballottaggio;

« Visto che furono proposte alcune proteste desunte dai fatti seguenti:

« 1° Che si adoperarono nel ballottaggio le liste elettorali dell'anno corrente e non quelle dell'anno 1875, nel quale ebbe luogo la votazione di primo scrutinio;

« 2° Che nella prima sezione, votandosi per la costituzione dell'ufficio definitivo, non si registrava il nome degli elettori votanti, e le schede non venivano riposte nell'urna, ma rimanevano sulla tavola;

« 3° Che nella detta prima sezione il presidente dell'ufficio definitivo non abbia fatto passare agli altri membri del seggio le schede perchè le leggessero;

« 4° Che nella stessa sezione un elettore sia stato ammesso a votare dopo dichiarata chiusa la votazione;

« 5° Che nella sezione medesima altri elettori giunti dopo il secondo appello non siano stati ammessi a votare;

« 6° Che due elettori della seconda sezione ed uno della terza figurino tra coloro che hanno votato, sebbene non abbiano potuto presentarsi all'urna per essere o malati od assenti;

« 7° Che nella terza sezione non siano state regolarmente abbruciate le schede, perchè l'operazione siasi fatta in parte dal solo inserviente, in

parte alla presenza di uno solo dei membri dell'ufficio;

« Considerando sul primo di questi fatti che l'operazione del ballottaggio nel primo collegio di Livorno avveniva nel 28 maggio 1876, per una deliberazione della Camera, un anno dopo la votazione di primo scrutinio, e così in circostanze del tutto diverse da quelle dall'articolo 92 della legge elettorale previste;

« Considerando che, convocandosi di nuovo un collegio elettorale, debbono naturalmente concorrere all'esercizio del diritto di elettore tutti coloro nei quali tale qualità è ufficialmente riconosciuta, in ordine alla lettera ed allo spirito dell'articolo 53 della legge;

« Considerando che quando la Camera ordina senza disposizioni che un corpo elettorale sia convocato e il decreto reale lo convoca, sarebbe strano che si intendesse di convocare non già il corpo che esiste e come legalmente esiste, ma quell'altro corpo elettorale che da più mesi abbia cessato di esistere, escludendo gli elettori veri per ammettere all'urna coloro che non lo sono più;

« Considerando sul secondo degli indicati fatti che per la votazione destinata a costituire l'ufficio, la legge non ha rigorosamente richiesto, con l'articolo 69, e tanto meno a pena di nullità, tutte quelle minute formalità stabilite all'articolo 82 per la votazione destinata ad eleggere il deputato; e così quando quella votazione preliminare è seguita senza reclamo dei presenti, deve credersi regolarmente fatta, nè vale una censura sottoposta in tal senso più giorni dopo da chi non fece constare d'irregolarità gravi nel processo verbale;

« Considerando sul quarto fatto come consti dal verbale che l'elettore Franzì aveva già ricevuto regolarmente la scheda prima che la votazione si dichiarasse chiusa, e che il presidente pronunziò quella parola finale *la votazione è chiusa*, quando già la scheda stessa veniva dall'elettore portata a deporre; per lo che apparisce che quella formola fu proferita con lo scopo di fare che la scheda medesima fosse l'ultima;

« Considerando sul quinto fatto che non risulta punto del momento in cui gli elettori non ammessi sarebbesi presentati a votare, e non avendo essi insistito perchè si lasciasse adito al loro voto, uopo è ritenere, malgrado la protesta dell'unico reclamante, che abbiano riconosciuto di essere giunti troppo tardi;

« Considerando sul terzo e sul settimo fatto, che il verbale fa piena fede dell'esecuzione delle formalità prescritte dalla legge, fino ad iscrizione in falso, e che i reclamanti nel caso presente non conforma-